

Comune di Pralormo
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA
VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO
NEL TERRITORIO COMUNALE
CRITERI PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUSSIDI ED
AUSILI**

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 2 in data 30.03.2012

Art 1 – FINALITA'

L'Amministrazione Comunale, nel proprio ambito di competenza, favorisce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono allo sviluppo della società civile.

L'Amministrazione Comunale riconosce l'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita di comunità, come manifestazione di impegno civile come strumento per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse.

L'Amministrazione Comunale valorizza tutte le iniziative associazionistiche che, costituendo una libera espressione della società civile, realizzano forme di solidarietà sociale e l'impegno personale volontario e concorrono alla promozione della salute individuale e collettiva, al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i cittadini, al rafforzamento dei valori di convivenza civile.

L'Amministrazione Comunale promuove e sostiene l'attività dei cittadini, tra loro associati senza fine di lucro, rivolta ad iniziative sociali, culturali, ricreative, sportive, turistiche e ambientali, che essa riconosce utili per lo sviluppo culturale e fisico della persona e per la promozione delle formazioni sociali.

Art. 2 - REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

E' costituito il Registro delle Associazioni operanti sul territorio di Pralormo in campo culturale, turistico, ecologico, ambientale, sociale, sportivo, ricreativo.

Per la registrazione ciascuna Associazione dovrà presentare domanda al Comune con allegata la seguente documentazione:

- Statuto Associativo;
- Composizione Consiglio Direttivo (da aggiornarsi ad ogni variazione);
- Codice fiscale o partita IVA;
- Descrizione delle attività (storia, relazione dettagliata attività, ogni documentazione e notizia utile per una completa informazione: sede legale, sede delle riunioni e delle attività, numero soci, ecc.)
- Bilancio di previsione dell'anno in corso;
- Conto consuntivo dell'anno precedente;

L'Associazione che richiede e ottiene dei finanziamenti è tenuta a presentare al Comune il bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed il Conto Consuntivo dell'anno precedente.

Art.3 - STRUMENTI

L'Amministrazione Comunale per raggiungere le finalità di cui all'art. 1, compatibilmente con le proprie disponibilità provvede annualmente a dotarsi degli strumenti ritenuti più idonei al sostegno finanziario ed organizzativo di quelle Associazioni iscritte al Registro di cui all'art 2 e che svolgono attività istituzionali con carattere di continuità;

Tali strumenti sono:

- contributi finanziari ordinari;
- tariffe agevolate per l'utilizzo di servizi e strutture comunali;
- concessioni e comodati d'uso;
- contributi finanziari finalizzati per iniziative ad attività straordinarie che l'Associazione promuove nell'arco dell'anno, con vincolo di destinazione e pertanto non utilizzabili per la copertura di spese amministrative-gestionali o di eventuali deficit di gestione;

Inoltre può fornire, quando richiesto e ritenuto ammissibile, ogni altro supporto tecnico-logistico per la realizzazione e il successo delle iniziative programmate, il tutto nei limiti delle proprie possibilità e disponibilità.

Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIBILITA' ALLE FORME DI SOSTEGNO FINANZIARIO ED ORGANIZZATIVO

Le Associazioni che intendono chiedere l'intervento del Comune dovranno far pervenire domanda scritta, entro il **31 dicembre di ciascun anno**, motivando dettagliatamente il carattere, le finalità e gli oneri dell'intervento richiesto, utilizzando l'apposita modulistica corredata di:

- programma annuale attività;
- bilancio di previsione dell'anno in corso;
- conto consuntivo dell'anno precedente;

Le richieste relative alla disponibilità di locali comunali per attività sportiva stagionale dovrà essere trasmessa entro il mese di giugno.

Gli interventi di sostegno finanziario ed organizzativo finalizzati per iniziative ed attività straordinarie potranno essere richiesti anche oltre la scadenza prevista del 31 marzo. A manifestazione avvenuta o a progetto realizzato, le Associazioni ammesse al finanziamento dovranno presentare al Comune:

- relazione dettagliata sull'iniziativa nel suo complesso;
- rendiconto economico, debitamente documentato (fatture e ricevute fiscali).

Non può essere concesso alcun contributo alle Associazioni o Enti che non abbiano ancora rendicontato l'impegno dei fondi erogati in precedenza

Art.5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Amministrazione Comunale, esaminate le richieste e avendole ritenute ammissibili, provvede di norma entro il 30 aprile di ciascun anno a redigere il piano degli interventi, secondo i criteri di cui al presente Regolamento e sulla base della effettiva disponibilità di Bilancio.

Art.6 - PUBBLICITA' DELLE MANIFESTAZIONI AMMESSE ALL'INTERVENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

Tutta la pubblicità effettuata dagli Enti o Associazioni relative a iniziative, manifestazioni e spettacoli ammessi all'intervento finanziario del Comune, deve essere concordato preventivamente con l'Assessorato competente e le bozze visionate e vistate prima di autorizzarne la stampa e la diffusione.

Art. 7 - USO DEI BENI

I beni mobili e le attrezzature, per l'utilizzo in prestito d'uso, devono essere ritirati e consegnati a cura e spese del concessionari, presso i depositi comunali, in orario di servizio da concordare con l'ufficio competente.

I concessionari sono tenuti a risarcire i danni subiti dai beni comunali durante il periodo della concessione.

Può essere richiesta in sede di concessione, la costituzione di idonea cauzione.

I concessionari dovranno provvedere, a propria cura e spese, alle autorizzazioni e ai Permessi richiesti in relazione al tipo di attività allestita, sollevando il Comune da ogni tipo di responsabilità.

Agli stessi concessionari fanno carico tutte le responsabilità civili e penali per danni derivanti a persone, cose, eventi fortuiti, ed infortuni, dipendenti da attività collegate all'uso di beni comunali, restando il Comune sollevato e indenne.

Art. 8 - ALBO DEI BENEFICIARI

E' istituito ai sensi della Legge 412/91 l'Albo dei Soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del Bilancio comunale

L'Albo è predisposto per settori d'intervento, , verificato in base alle risultanze contabili ed aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

L'Albo è suddiviso per settori d'intervento, come segue:

- Cultura, turismo ed ambiente;
- Attività sociali;
- Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- Altri settori.

Art. 9 - NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua esecutività e sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione consiliare n.6 /1992
